

**MICHELINI.** Siccome approvo l'emendamento proposto dal deputato Berteà, così nulla ho da dire sovr'esso, tanto più sembrandomi avere l'assenso dei precedenti oratori.

Ma non vorrei che questa disposizione di legge avesse effetto retroattivo, vale a dire si applicasse prima che fosse sancita. Non vorrei soprattutto che il Ministero, assecondando il desiderio manifestato dall'onorevole Berteà, si facesse con circolari ed istruzioni a dirigere le Commissioni d'appello, le quali nella ristretta cerchia della competenza loro assegnata dalla legge debbono essere indipendenti come lo sono i magistrati. Esse hanno da una parte la legge, dall'altra i fatti speciali, cui debbono applicare la legge stessa. In quest'applicazione, vale a dire nell'interpretare la legge, non debbono seguire che i dettami della loro coscienza. L'intervento del potere esecutivo in questa bisogna sarebbe un'invasione, un'usurpazione delle attribuzioni del potere giudiziario.

I ministri sono già troppo proclivi ad uscire dalla cerchia del potere esecutivo, ad invadere quella del potere legislativo, senza che vi siano invitati dai legislatori stessi, da coloro cioè cui spetta in modo speciale di difendere i diritti del popolo che rappresentano, e la separazione dei poteri, tutela della libertà.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Berteà.

**BERTEÀ.** Se i termini della legge 28 giugno 1866, cioè le disposizioni che si riferiscono alle cessazioni di reddito, disposizioni che poi vennero nel regolamento aggravate, se, dico, quelle disposizioni avessero la portata che l'onorevole Michelini loro vuole attribuire, io sarei perfettamente d'accordo con lui nel negare al mio emendamento un effetto retroattivo; ma riterrà l'onorevole Michelini che la mia proposta è dettata appunto dalla considerazione che la predetta legge veniva erroneamente interpretata, poichè...

**MICHELINI.** Chiedo la parola.

**BERTEÀ...** era a mio avviso un'interpretazione assolutamente erronea, quella delle indicate Commissioni.

Ora, mentre io consento coll'onorevole Michelini che le Commissioni provinciali d'appello sono indipendenti, desidererei d'altra parte che pur fossero uniformi nelle loro decisioni, perchè non si può conoscere in materia d'imposta maggiore scandalo di quello che ad un contribuente venga data ragione in una località, e dato torto in un'altra.

D'altronde, siccome la legge lascia aperto l'adito di ricorrere alla Commissione centrale per l'applicazione della legge, così, non ostante l'indipendenza delle Commissioni provinciali, sarà sempre lecito ai contribuenti di ricorrere alla Commissione centrale per le opportune rettificazioni di giudizio.

Ora, se io invocava dall'onorevole commissario regio che volesse interporre presso il Governo onde fossero date le occorrenti istruzioni alle Commissioni provinciali, non era mosso da altro intendimento che dal de-

siderio che l'uniformità in questa materia tanto desiderata, si vedesse realmente stabilita.

**MELCHIORRE.** Domando la parola per una dichiarazione.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Michelini.

**MICHELINI.** Quantunque non si tratti che di una questione sollevata incidentalmente, tuttavia essendo gravissima, siccome quella che tocca ai principii più essenziali di diritto costituzionale, così la Camera mi permetterà di rispondere poche parole all'onorevole Berteà.

È verissimo che nelle Commissioni d'appello è nato dissenso sopra l'interpretazione di alcune parole per l'applicazione dell'imposta dei redditi della ricchezza mobile. Presidente di una di quelle Commissioni, so dubitarsi sopra tutto se, quando cessa in parte un capitale debba cessare parte dell'imposta. Nella Commissione di cui parlo, composta di cittadini illuminati, di dotti giureconsulti, fu lungamente e maturamente discussa quella questione, come lo furono alcune altre. Le decisioni che sono state prese dalla Commissione, non solo si applicano ai casi speciali di cui discutevasi, ma ancora debbono servire di norma alle Sotto-Commissioni in casi simili. Ma perchè? Perchè il regolamento stabilisce che, quando havvi dissenso tra le Sotto-Commissioni circa l'interpretazione di esso, sia la cosa decisa in massima dall'intera Commissione.

Dunque le Sotto-Commissioni non sono legate che dal testo del regolamento e dalle massime stabilite dalle rispettive Commissioni, e nell'interpretare quello e queste non debbono seguire altra norma che la loro coscienza. Chiunque s'intromettesse sarebbe un intruso, non avrebbe autorità di sorta, tanto più che dalle Commissioni provinciali vi ha appello alla Commissione centrale, la quale del resto è anch'essa indipendente nei giudizi suoi, cioè non legata che dalla legge.

V'ha di più. Dico che nemmeno il potere legislativo può interpretare la legge in modo obbligatorio per i casi passati che già furono decisi.

I legislatori fanno la legge, non la interpretano; quando la legge è fatta, cessa l'ufficio del legislatore, sottomette quello del giudice. Si ha un bel dire, ma ogni interpretazione legislativa applicata a casi passati dà alla legge un effetto retroattivo. Se si ammette tale confusione di poteri, non avvi più sicurezza per nessun diritto.

**PRESIDENTE.** All'onorevole Melchiorre che ha chiesto di parlare, domanderò se dopo l'emendamento già proposto dalla Commissione e dall'onorevole Berteà, e concordato dal commissario regio, non gli sembri di avere raggiunto lo scopo a cui egli mirava nel suo emendamento.